

## **AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA**

### **Determinazione n. 881 del 19/09/2024**

**OGGETTO:** Adesione al lotto n.3 della convenzione ARIA\_2020\_152R “Rinnovo servizio di brokeraggio assicurativo 3”, per il periodo 1.1.2025-31.12.2027.

**ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA  
SC GESTIONE ACQUISTI (PROVVEDITORATO – ECONOMATO)  
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE  
ASST DELLA VALCAMONICA  
N.286 DEL 18.4.2024**

## IL DIRIGENTE RESPONSABILE

**PREMESSO** che con determinazione dirigenziale n.967/2021 si è proceduto con adesione al lotto n.3 della convenzione ARIA\_2020\_152 di Regione Lombardia per la fornitura del servizio di brokeraggio assicurativo aggiudicata alla AON Spa di Milano, per il periodo 1.1.2022-31.12.2024;

**VISTA** la nota registrata in data 6.6.2024 al prot.ASST n.14491/24, tramite la quale Aria Lombardia comunica di aver proceduto al rinnovo di tale convenzione (ARIA\_2020\_152R), alle medesime condizioni tecniche ed economiche, con durata dell'ODF pari a 36 mesi dalla data di emissione;

**CONSIDERATO** che, anche per tale procedura di rinnovo, il lotto n.3 è stato riservato, tra le altre aziende, all'ASST della Valcamonica;

**RITENUTO** pertanto di aderire al lotto n.3 della convenzione ARIA\_2020\_152R "Rinnovo servizio di brokeraggio assicurativo 3", per un periodo di 36 mesi, ai fini della gestione delle coperture assicurative aziendali da parte del servizio Avvocatura;

**DATO ATTO** che Regione Lombardia con DGR XII/1827/2024 disciplina le Regole di Sistema del Servizio Sociosanitario Regionale per l'esercizio 2024 in tema di acquisti, ribadendo l'obbligo per gli Enti Sanitari di verificare innanzitutto la possibilità di adesione ai contratti/convenzioni stipulati da ARIA e/o CONSIP, con particolare attenzione alle categorie merceologiche del DPCM e degli ambiti merceologici in cui sia già stata programmata un'iniziativa ARIA;

- con la citata DGR, inoltre, viene precisato che per tutti gli ambiti merceologici diversi da quelli previsti dal DPCM l'aggregazione e l'integrazione tra i vari livelli della rete regionale degli acquisti diventa fondamentale per raggiungere un ottimale equilibrio nella suddivisione della programmazione integrata così come definita all'interno della DGR di Pianificazione aggregata quale esito dei lavori del Tavolo Tecnico regionale degli Appalti;

**VERIFICATO** che il servizio non rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario come individuate dal DPCM di cui all'art.9 co.3 D.L. 66/2014 smi e relativi indirizzi applicativi;

**DATO ATTO** che l'affidamento di tale servizio non comporta alcun onere per l'azienda;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Responsabile del procedimento che attesta la completezza dell'istruttoria;

## D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa:

1 - di aderire al lotto n.3 della convenzione ARIA\_2020\_152R di Regione Lombardia per la fornitura del servizio di brokeraggio assicurativo, aggiudicata alla AON Spa di Milano, per il periodo 1.1.2025-31.12.2027, alle condizioni tecniche ed economiche di cui all' "atto aggiuntivo per rinnovo contrattuale della convenzione" prodotto da Aria Lombardia che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;

2 - che l'affidamento di tale servizio non comporta alcun onere, né presente né futuro per compensi o rimborsi, in quanto l'attività di consulenza sarà remunerata, secondo consuetudine di mercato, per il tramite delle compagnie di assicurazione con le quali sono stipulate le coperture assicurative aziendali;

3 - di nominare quale RUP la Dott.ssa Raffaella Ducoli Dirigente Amministrativo presso la SC "Acquisti (Provveditorato-economato)" e quale DEC (Direttore di Esecuzione del Contratto) l'Avv. Mauro Bazzana Dirigente Avvocatura;



4 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

5 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

SC GESTIONE ACQUISTI  
(PROVVEDITORATO-ECONOMATO)  
IL DIRIGENTE  
(Dott.ssa Raffaella Ducoli)

**OGGETTO: ADESIONE AL LOTTO N.3 DELLA CONVENZIONE ARIA\_2020\_152R “RINNOVO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO 3”, PER IL PERIODO 1.1.2025 – 31.12.2027.**

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di determinazione sopra citata.

Data, 13/09/2024

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
LASCIOLI PAOLA**

firma elettronica apposta ai sensi del  
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

**ATTO AGGIUNTIVO PER RINNOVO CONTRATTUALE DELLA CONVENZIONE**

Prot.IA.2024.0037501 del 07.05.2024

**ATTO AGGIUNTIVO**

**RINNOVO CONTRATTUALE DELLA CONVENZIONE**

*ARIA\_2020\_152 - Gara per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo ed.3*

<b>Cod. Lotto originario</b>	<b>CIG Gara</b>	<b>Cod. Lotto rinnovo</b>	<b>CIG rinnovo</b>
ARIA_2020_152/L1	8362565EEF	ARIA_2020_152R/L1R	B13E854124
ARIA_2020_152/L2	8362566FC2	ARIA_2020_152R/L2R	B13E89137A
ARIA_2020_152/L3	836256709A	ARIA_2020_152R/L3R	B13E90FB72
ARIA_2020_152/L7	83625713E6	ARIA_2020_152R/L7R	B13EA1B89C

**TRA**

**Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A.** (di seguito anche "ARIA"), con sede legale in Milano e domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Via Torquato Taramelli, 26, C.A.P. 20124, C.F. e P. IVA 05017630152, P.E.C.: protocollo@pec.ariaspa.it, in persona del Dott. Cristian Borrello, Amministratore Unico e rappresentante legale della Società;

**E**

**Aon S.p.A.**, con sede legale in Milano (MI), Via Ernesto Calindri n. 6, capitale sociale € 10.324.027,00 (Euro diecimilionitrecentoventiquattromilaventisette/00), iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi al n. 10203070155, P. IVA 11274970158, PEC ufficiogare01@pec.aon.it, domiciliata ai fini del presente atto in Milano (MI), via Ernesto Calindri n. 6, in persona del Direttore Generale, Amministratore Delegato e Legale Rappresentante Dott. Andrea Alessandro Parisi, giusta poteri allo stesso conferiti con Verbale del CdA del 29 aprile 2021 (di seguito, per brevità, anche solo "Fornitore"); (congiuntamente anche le "Parti")

**PREMESSO CHE**

- a) l'art. 1, comma 455, della Legge 21 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), prevede che «*Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza in favore delle amministrazioni ed enti regionali, delle Amministrazioni locali, delle Amministrazioni del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio*»;
- b) con Legge Regionale 31 luglio 2013, n. 5, all' art. 6, comma 12, lettera a), la Regione Lombardia ha disposto che le funzioni di Centrale di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi a favore dei soggetti indicati nell'art. 1, comma 455, della Legge 296/2006 siano svolte dall'Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A., dal primo luglio 2019 divenuta Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A.;

- c) ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 33, l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti sulla base della programmazione regionale degli acquisti e con riferimento alle esigenze degli Enti e delle Amministrazioni di cui all'art. 1 della Legge Regionale 27 dicembre 2006, n. 30, provvede, tra l'altro, a stipulare convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 con le quali le imprese aggiudicatrici si obbligano ad accettare, sino alla concorrenza dell'importo massimo contrattuale stabilito in ciascuna convenzione, ai prezzi ed alle condizioni ivi previsti, Ordinatori di Fornitura emessi dai soggetti di cui al sopracitato art. 1, comma 455, della Legge 296/2006;
- d) in esecuzione di quanto precede e in qualità di Stazione Appaltante, ARIA ha espletato la gara ARIA\_2020\_152 in favore degli Enti e delle Amministrazioni aventi sede nel territorio della Regione Lombardia;
- e) a valle dell'esperimento della sopra indicata procedura, ARIA e il Fornitore hanno stipulato, in data 28/06/2021, la relativa convenzione (di seguito anche "**Convenzione**"), emarginata in oggetto, con cui sono stati definiti diritti ed obblighi delle Parti e le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti attuativi;
- f) l'importo massimo della predetta Convenzione è pari a € 939.314,38 (Euro novecentotrentanove milatrecentoquattordici/38), IVA esclusa per il lotto 1; pari a € 927.755,42 (Euro novecentoventisettemilasettecentocinquantacinque/42), IVA esclusa per il lotto 2; pari a € 958.141,15 (Euro novecentocinquantottomilacentocinquantacinque/15), IVA esclusa per il lotto 3; pari a € 635.000,00 (Euro seicentotrentacinquemila/00), IVA esclusa per il lotto 7.
- g) Convenzione cesserà i propri effetti decorsi 36 mesi dalla data di apposizione dell'ultima firma digitale sulla Convenzione, i quali si intenderanno in ogni caso decorsi anche prima della scadenza qualora sia esaurito l'importo massimo contrattuale, anche eventualmente incrementato o esteso temporalmente;
- h) ai sensi di quanto previsto in Convenzione *«È facoltà di ARIA rinnovare la Convenzione, alle medesime condizioni, per una durata massima pari alla durata della Convenzione stessa e per un importo massimo pari all'importo aggiudicato. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata (PEC) almeno 20 giorni lavorativi prima della scadenza della Convenzione originaria»;*
- i) ad oggi, risulta che si sono verificate le condizioni di cui alla precedente lettera g) e/o risulta imminente l'erosione dell'importo massimo contrattuale;
- j) risulta altresì che:
- non sono presenti a livello centralizzato ulteriori procedure di acquisto per i servizi/forniture oggetto della predetta Convenzione;
  - non sono presenti in programmazione procedure di gara per la predetta tipologia di servizi/forniture;
  - ARIA ha valutato positivamente, tramite *benchmark* di mercato e istruttorie interne, la convenienza di sottoscrivere con il *Fornitore* il presente atto aggiuntivo alla Convenzione;
  - ARIA ha dunque interesse a continuare ad avvalersi dei servizi/forniture di cui alla Convenzione in essere;
- k) conseguentemente ARIA ha comunicato al Fornitore a mezzo P.E.C., in data 16/04/2024, la volontà di avvalersi dell'esercizio dell'opzione di rinnovo;
- l) il Fornitore ha accettato di erogare le ulteriori prestazioni agli stessi patti e condizioni tecnico-economiche;
- m) al fine di garantire la fornitura/servizio senza soluzione di continuità, ARIA, con Determina n. 312 del 04/04/2024, ha esercitato l'opzione di rinnovo di cui all'art. 4 della Convenzione per un tempo massimo di 36 (trentasei) mesi e per un importo aggiuntivo di pari a € 939.314,38 (Euro novecentotrentanove milatrecentoquattordici/38), IVA esclusa per il lotto 1; pari a € 927.755,42 (Euro novecentoventisettemilasettecentocinquantacinque/42), IVA esclusa

per il lotto 2; pari a € 958.141,15 (Euro novecentocinquantottomilacentotrentaquattro/15), IVA esclusa per il lotto 3; pari a € 635.000,00 (Euro seicentotrentacinquemila/00), IVA esclusa per il lotto 7.

- n) in forza di quanto sopra, viene dunque sottoscritto il presente atto aggiuntivo (di seguito anche “**Atto Aggiuntivo**”), quale parte integrante e sostanziale della Convenzione;
- o) le Parti intendono mantenere valida ed efficace ogni pattuizione, condizione, modalità e termine della predetta Convenzione, che qui si intende integralmente trascritta, salvo che per le modifiche apportate con il presente atto di seguito meglio specificate.

**Tutto ciò premesso tra le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue**

### **Articolo 1**

#### **Valore delle premesse**

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati, ivi compresa la Convenzione e i rispettivi allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto Aggiuntivo, ancorché non materialmente allegati allo stesso.

### **Articolo 2**

#### **Durata della Convenzione**

1. La Convenzione si intende rinnovata per un periodo di 36 (trentasei) mesi, con conseguente efficacia del rinnovo dalla data di attivazione su NECA avverrà entro 15 giorni dalla data di stipula dell'Appendice.
2. La Convenzione, così come rinnovata, è sottoposta a condizione risolutiva ai sensi dell'art. 1353 c.c. e ss..
3. La predetta condizione s'intende avverata laddove, nel corso di validità del presente Atto Aggiuntivo, venisse stipulata da ARIA, all'esito di una procedura di gara, una nuova convenzione idonea all'approvvigionamento dei servizi e delle forniture indicati in quella in epigrafe, oggetto di rinnovo.
4. Le Parti si danno reciprocamente atto che la condizione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è posta nell'esclusivo interesse di ARIA che, qualora intenda avvalersene, dovrà darne immediata comunicazione al Fornitore.
5. In ogni caso, ARIA si riserva di esercitare il diritto di recesso dal presente Atto Aggiuntivo. Il recesso verrà comunicato con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, a mente dell'art. 109, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

### **Articolo 3**

#### **Corrispettivi**

1. L'importo massimo contrattuale del presente Atto Aggiuntivo è pari ad € 939.314,38, IVA esclusa per il lotto 1; è pari ad € 927.755,42, IVA esclusa per il lotto 2; è pari ad € 958.141,15, IVA esclusa per il lotto 3, è pari ad € 635.000,00, IVA esclusa per il lotto 7.
2. La Convenzione è rinnovata agli stessi patti e condizioni tecnico-economiche originarie.

3. Il presente Atto Aggiuntivo non vincola in alcun modo gli Enti, né tantomeno ARIA, all'acquisto di quantitativi minimi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo contrattuale, stabilito al comma 1, gli OdF deliberati dalle Amministrazioni nel periodo della sua validità ed efficacia.
4. Per le modalità di fatturazione, si rinvia all'art. 8 della Convenzione. Si precisa che il CIG relativo al presente Atto Aggiuntivo è B13E854124 per il lotto 1, è B13E89137A per il lotto 2, è B13E90FB72 per il lotto 3, è B13EA1B89C per il lotto 7 da indicare nelle fatture emesse per le prestazioni erogate in fase di rinnovo.

#### **Articolo 4**

##### **Garanzia e polizza assicurativa**

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dalla Convenzione, a fronte del presente atto, il Fornitore ha emesso la garanzia n. 2081101, rilasciata in favore di ARIA.
2. La suddetta garanzia sarà valida per tutta la durata della Convenzione, così come rinnovata.
3. Il Fornitore garantisce, altresì, per tutta la durata della Convenzione, così come rinnovata, e dei Contratti attuativi/Ordinativi di Fornitura, di mantenere la polizza assicurativa già prestata sempre attiva e conforme alle prescrizioni contenute nella Convenzione medesima e nei relativi allegati.

#### **Articolo 5**

##### **Clausola finale**

Per quanto non modificato e/o integrato con il presente Atto Aggiuntivo si rinvia alla Convenzione Prot.IA.2021.0032563 del 18.06.2021, che qui si intende integralmente trascritta.

La presente convenzione - e i conseguenti Ordinativi di fornitura - è sottoposta a condizione risolutiva espressa in caso di verifica negativa degli accertamenti riguardanti i requisiti di cui all' Art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ratione temporis applicabile, senza che possa da ciò derivare alcuna pretesa di indennizzo o risarcimento da parte del Fornitore.

Letto, approvato e sottoscritto

**Azienda Regionale per l'Innovazione e Acquisti**  
**S.p.A.**

*L'Amministratore Unico*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico  
D.P.R. 28 dicembre 2000, 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme  
collegate*

**IL FORNITORE**  
*Il Rappresentante*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico  
D.P.R. 28 dicembre 2000, 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme  
collegate*

Il sottoscritto, nella qualità di rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Valore delle premesse); Articolo 2 (Durata della Convenzione); Articolo 3 (Corrispettivi); Articolo 4 (Garanzia e polizza assicurativa); Articolo 5 (Clausola finale).

## **IL FORNITORE**

### *Il Rappresentante*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico  
D.P.R. 28 dicembre 2000, 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme  
collegate*